

COMUNE DI CASATISMA

Provincia di PAVIA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare attribuita ai Comuni ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n° 446, e successive modificazioni, disciplina le modalità di istituzione e variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n° 360 e successive modificazioni.

Art. 2 – Disciplina

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 142, della Legge 27 dicembre 2006 n° 296, i comuni possono disporre la variazione dell'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persona fisiche, mediante l'adozione di apposito regolamento. Con lo stesso regolamento possono essere previste soglie di esenzione per i soggetti in possesso di specifici requisiti reddituali.

Art. 3 – Determinazione dell'aliquota

- 1. La variazione dell'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non può eccedere la misura massima stabilita dalla legge.
- **2.** In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n° 360 e dell'articolo 1, comma 11, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n° 138, convertito con modificazione dalla Legge 14 settembre 2011, n° 148, **l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è variata, a decorrere dall'anno 2014, nella misura unica dello 0,8 %.**
- **3.** L' aliquota di cui al punto 2) può essere variata per gli anni successivi nel limite stabilito dalle normative vigenti, con apposita deliberazione adottata dall'organo competente. In assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art.1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n° 296.

Art.4 - Soggetto attivo

1. L'addizionale è dovuta al Comune di Casatisma dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale nel comune stesso alla data stabilita dalla normativa vigente.

Art.5 – Soggetto passivo

1. Soggetti passivi dell'addizionale comunale sono i titolari di redditi rilevanti ai fini Irpef aventi il domicilio fiscale presso il Comune di Casatisma alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferice l'addizionale stessa.

Art. 6 - Esenzioni

- **1.** Nel rispetto degli equilibri di bilancio, l'Ente può prevedere soglie di esenzione per i cittadini in possesso di determinati requisiti di reddito, secondo i criteri stabiliti dalla legge.
- **2.** L'addizionale comunale all'IRPEF non è dovuta dai soggetti che, nell'anno di riferimento, conseguono un reddito complessivo IRPEF imponibile inferiore a € 700,00.
- **3.** Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione, l'addizionale dovuta è calcolata applicando le aliquote di cui all'art. 3 del presente regolamento.

Art.7 - Versamento dell'addizionale IRPEF

1. Il versamento dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è effettuato secondo le modalità previste dall'art. 1 del D.Lgs. 360/1998 e successive modificazioni e dall'art. 1, comma 143 della L. 27/12/2006 n° 296 e successive modificazioni.

Art. 8 – Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.